



## COMUNICATO STAMPA n. 2/26

Lussemburgo, 15 gennaio 2026

Sentenza della Corte nella causa C-77/24 | [Wunner]<sup>1</sup>

### **Giochi d'azzardo online: un giocatore può, di norma, avvalersi del diritto del suo paese di residenza per un'azione di responsabilità da fatto illecito nei confronti dei dirigenti del prestatore di servizi estero che non disponga della necessaria concessione**

*Infatti, il danno subito dal giocatore si considera verificatosi nel paese in cui risiede*

Un cliente, residente in Austria, del prestatore maltese di giochi d'azzardo Titanium Brace Marketing<sup>2</sup>, attualmente insolvente, ha citato i due amministratori di quest'ultimo dinanzi ai giudici austriaci al fine di ottenere il rimborso delle perdite subite in occasione della sua partecipazione a giochi di casino online<sup>3</sup>.

La Titanium era titolare di una concessione per giochi d'azzardo a Malta, ma non disponeva di alcuna concessione in Austria. Il cliente sostiene pertanto che il contratto di gioco d'azzardo<sup>4</sup> è nullo. Secondo il diritto austriaco i due amministratori sarebbero personalmente e solidalmente responsabili per il fatto che la Titanium offriva giochi d'azzardo illegali in Austria.

I due amministratori contestano la competenza internazionale dei giudici austriaci. A loro avviso, sia il luogo dell'evento causale sia quello del danno si troverebbero a Malta. Il diritto sostanziale applicabile non sarebbe quello austriaco, bensì quello maltese, il quale non conoscerebbe la responsabilità degli organi sociali nei confronti dei creditori della società.

La Corte suprema austriaca ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi al riguardo.

La Corte osserva che, secondo il regolamento Roma II<sup>5</sup>, **la legge applicabile a un'obbligazione extracontrattuale che deriva da un fatto illecito è, di regola, è quella del paese in cui il danno si verifica**<sup>6</sup>.

Tale regolamento si applica ad un'azione di responsabilità da fatto illecito come quella di cui trattasi, intentata contro i dirigenti di una società per violazione di un divieto imposto da una normativa nazionale di offrire al pubblico giochi d'azzardo senza disporre di una concessione a tal fine. Infatti, un'azione del genere non rientra nell'esclusione prevista per le obbligazioni extracontrattuali che derivano dal diritto delle società<sup>7</sup>.

Secondo la Corte, nell'ambito di un'azione di risarcimento per le perdite subite in occasione della partecipazione a giochi d'azzardo online offerti da una società in uno Stato membro in cui essa non disponeva della concessione legalmente richiesta, **il danno subito da un giocatore si considera verificatosi nello Stato membro in cui quest'ultimo ha la sua residenza abituale**<sup>8</sup> (nel caso di specie, quindi, in Austria, di modo che, secondo la regola generale, sarebbe applicabile il diritto austriaco).

Tuttavia, se dal complesso delle circostanze risulta che il fatto illecito presenta collegamenti manifestamente più stretti con un altro paese, il regolamento Roma II consente al giudice adito di derogare alla regola generale e di applicare la legge di quest'ultimo paese.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale

sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo (+352) 4303 3355.

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106.

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

<sup>2</sup> Titanium Brace Marketing Limited (in prosieguo: la «Titanium»).

<sup>3</sup> L'offerta di giochi della Titanium era accessibile all'intero mercato europeo.

<sup>4</sup> Per poter giocare sul sito internet della Titanium, il cliente ha aperto un «conto di gioco». Per alimentarlo, ha effettuato un bonifico dal proprio conto bancario austriaco a un conto bancario aperto presso una banca maltese. Tale conto bancario era un conto in denaro della Titanium, aperto per il cliente e distinto dal patrimonio sociale della Titanium. Al momento della partecipazione a un gioco d'azzardo, la somma giocata veniva addebitata sul conto di gioco e, in caso di vincita, la somma veniva accreditata al giocatore su tale conto di gioco.

<sup>5</sup> [Regolamento \(CE\) n. 864/2007](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali («Roma II»)

<sup>6</sup> Indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto.

<sup>7</sup> Poiché tale esclusione non ricomprende la responsabilità di un dirigente societario derivante da un obbligo che si colloca al di fuori della vita della società.

<sup>8</sup> Infatti, il luogo della concretizzazione del danno è quello in cui il danno asserito si manifesta concretamente. Nel caso di specie, da un lato, il fatto illecito asserito consiste in una violazione degli interessi del cliente giuridicamente tutelati dal divieto applicabile nello Stato membro della sua residenza abituale di offrire al pubblico la partecipazione a giochi d'azzardo online senza disporre di una concessione a tal fine. Dall'altro lato, il danno asserito dal cliente si è concretamente manifestato in occasione della sua partecipazione, dall'Austria, a giochi d'azzardo online offerti in violazione di un divieto ivi applicabile. In tali circostanze, occorre ritenere che il danno si sia verificato in Austria. Inoltre, tenuto conto della natura stessa dei giochi d'azzardo online, che non consente di localizzarne facilmente lo svolgimento in un luogo fisico preciso, si deve ritenere che tali giochi si siano tenuti nel luogo di residenza abituale del giocatore.